

Circolari per la clientela

**DL 30.4.2019 n. 34
(c.d. “Decreto Crescita”)
conv. L. 28.6.2019 n. 58 -
Principali novità**

1 PREMESSA

Il DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) è stato convertito nella L. 28.6.2019 n. 58, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Considerate le modifiche apportate in fase di conversione del decreto, la presente sostituisce quanto indicato nella circolare numero 06 del 14 maggio 2019 in relazione alla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e alla deducibilità IMU degli immobili strumentali.

Il DL 34/2019 è entrato in vigore l'1.5.2019, mentre la L. 58/2019 è entrata in vigore il 30.6.2019. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le principali novità, in materia fiscale e non solo, contenute nel DL 34/2019 convertito.

2 NOVITÀ FISCALI

Proroga a regime del termine di presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP

Con l'art. 4-*bis* co. 2 del DL 34/2019 convertito viene disposto il differimento, a regime, del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:

- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti “solari”;
- dalla fine del nono a quella dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti “non solari”.

Il suddetto differimento riguarda tutti i contribuenti e si applica già in relazione ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019. Nei confronti dei contribuenti “solari”, pertanto, i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, relativi al periodo d'imposta 2018, non dovranno più essere presentati in via telematica entro il 30.9.2019, ma entro il 2.12.2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).

Dichiarazioni in presenza di operazioni straordinarie

Non vengono invece modificati i termini previsti per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP in caso di:

- liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
- trasformazione, fusione e scissione.

In tali casi, pertanto, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni rimane fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo al previsto “evento”.

Adempimenti “collegati” alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP

Per effetto della proroga in esame, sono conseguentemente differite anche le scadenze relative agli adempimenti “collegati” al termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP, ad esempio:

- la compilazione del registro dei beni ammortizzabili;
- la redazione e sottoscrizione dell'inventario;
- la stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici;
- la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali.

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti (c.d. “mini IRES”)

Con l'art. 2 del DL 34/2019 convertito viene integralmente riscritta la disciplina della c.d. “mini IRES”, agevolazione che dal 2019 va a sostituire l'ACE, e che si sostanzia nell'assoggettamento ad aliquota ridotta della parte del reddito d'impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva. La nuova norma pone quale unica condizione quella dell'accantonamento degli utili, non essendo invece necessario che essi siano reinvestiti in beni strumentali o siano destinati all'incremento della base occupazionale.

Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda:

- sia i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali, ecc.);
- sia i soggetti IRPEF esercenti attività d'impresa (imprese individuali, snc e sas), purché in contabilità ordinaria.

Aliquota ridotta

A regime (ovvero, dal 2023, per i soggetti “solari”), l'IRES è ridotta di 4 punti percentuali (la fascia di reddito agevolata sconta, quindi, l'aliquota del 20%).

In via transitoria, la riduzione è pari:

- a 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il 2019;
- a 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il 2020;
- a 3 punti percentuali (quindi, con imposta del 21%), per il 2021;
- a 3,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 20,5%), per il 2022.

A titolo esemplificativo, se la società ha per il 2019 un reddito imponibile di 300.000,00 euro, e ha accantonato in data 29.4.2019 l'utile del 2018 per 120.000,00 euro:

- la quota agevolata del reddito (120.000,00 euro) è assoggettata all'aliquota ridotta del 22,5%;
- l'ammontare residuo (180.000,00 euro) è assoggettato all'aliquota ordinaria del 24%;
- l'IRES totale ammonta a 70.200,00 euro ($120.000,00 \times 22,5\% + 180.000,00 \times 24\%$);
- il risparmio d'imposta ammonta a 1.800,00 euro.

Come nella originaria versione della “mini IRES”, non sono agevolati gli accantonamenti alle riserve non disponibili, ovvero alle riserve formate con utili derivanti da processi di mera valutazione (ad esempio, sono tali gli accantonamenti alle riserve per utili su cambi non realizzati).

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, tale decreto dovrebbe specificare quali siano le modalità applicative dell'agevolazione per i soggetti IRPEF.

Super-ammortamenti – Reintroduzione

Con l'art. 1 del DL 34/2019 convertito viene prevista la reintroduzione dei super-ammortamenti, con maggiorazione pari al 30%, per gli investimenti effettuati:

- dall'1.4.2019 al 31.12.2019;
- ovvero entro il 30.6.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nuovo tetto massimo agli investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti nel limite di 2,5 milioni di euro, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente.

Detassazione canoni di locazione non percepiti

Con l'art. 3-*quinqüies* del DL 34/2019 convertito viene modificato l'art. 26 del TUIR, in modo da anticipare la detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti, già al momento dell'intimazione di sfratto per morosità o dell'ingiunzione di pagamento.

Canoni di locazione non percepiti

A norma dell'art. 26 del TUIR, in linea di principio, i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che ne sono titolari, a prescindere dalla effettiva percezione. Pertanto, anche ove il conduttore non paghi il canone, il locatore è tenuto a dichiarare i redditi da locazione da essi scaturenti.

Tale regola subisce, però, un'eccezione per i soli contratti di locazione di immobili abitativi. L'art. 26 del TUIR, come vigente fino al 29.6.2019, prevedeva che, ove il conduttore di un immobile abitativo non pagasse i canoni di locazione dovuti al locatore, quest'ultimo era tenuto a dichiararli ugualmente fino a che non giungesse a conclusione il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Il DL 34/2019 convertito modifica proprio tale parte dell'art. 26 del TUIR, sostituendo il riferimento alla conclusione del procedimento di convalida di sfratto con un riferimento alternativo:

- all'intimazione di sfratto per morosità;
- all'ingiunzione di pagamento.

La modifica opera, quindi, solo per i contratti di locazione di immobili abitativi.

In tal modo, come spiegato nel Dossier del Servizio Studi del Senato n. 123/5, il contribuente/locatore che non abbia percepito canoni di locazione potrà *“usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità”*.

Inoltre, viene aggiunta nell'art. 26 del TUIR la disposizione secondo cui, ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica la tassazione separata di cui all'art. 21 del TUIR, con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della

detrazione in precedenti periodi d'imposta. Di conseguenza – si legge nel citato Dossier – “*per tali redditi l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui essi sono percepiti*”.

Decorrenza

La disposizione si applica ai contratti stipulati dall'1.1.2020.

Pertanto, ad esempio, essa non avrà impatto sulla compilazione del modello REDDITI 2020, relativo ai redditi 2019.

Inoltre, atteso il riferimento alla “stipula” del contratto, la novità non sembrerebbe potersi applicare ai contratti solo prorogati dall'1.1.2020.

Vene precisato, infine, che per i contratti stipulati prima del 30.6.2019, resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito d'imposta di pari ammontare.

Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU

L'art. 3 del DL 34/2019 convertito aumenta la misura della deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali, in maniera progressiva a partire dal periodo d'imposta 2019 “solare” fino a prevederne l'integrale deducibilità dal periodo d'imposta 2023 “solare”.

Evoluzione normativa

L'art. 1 co. 12 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), modificando l'art. 14 co. 1 del D.lgs. 23/2011, aveva previsto che l'IMU relativa agli immobili strumentali fosse deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 40%, in luogo delle precedenti percentuali del:

- 20% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (dal 2014, per i soggetti “solari”);
- 30% per il solo periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 (2013, per i soggetti “solari”).

In assenza di un'espressa disposizione di decorrenza, la modifica avrebbe dovuto operare dall'1.1.2019.

L'art. 3 del DL 34/2019, nella formulazione *ante* conversione, prevedeva che la suddetta percentuale di deducibilità IMU fosse aumentata come segue:

- 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”);
- 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e a quello in corso al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);
- 70%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (dal 2022, per i soggetti “solari”).

Nuovo aumento dal periodo d'imposta 2019 “solare”

Modificando nuovamente l'art. 14 del D.lgs. 23/2011, l'art. 3 del DL 34/2019 convertito dispone che la percentuale di deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo sia gradualmente aumentata come segue:

- 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”);

- 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e a quello in corso al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti "solari");
- 70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (2022, per i soggetti "solari");
- 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (dal 2023, per i soggetti "solari").

Pertanto, la misura del 40%, prevista dalla L. 145/2018, non troverà mai applicazione.

Risulta quindi superata, anche per i soggetti "non solari", l'indicazione, contenuta nelle istruzioni al modello REDDITI 2019, della percentuale del 40%, introdotta dalla legge di bilancio 2019 e ora sostituita da quella del 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019 "solare" con impatto nel modello REDDITI 2020); fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 trova, invece, applicazione la precedente misura del 20%.

Ampliamento dei termini per l'emissione della fattura

Per effetto della modifica apportata dall'art. 12-ter del DL 34/2019 convertito all'art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72, a partire dall'1.7.2019 la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72.

Viene dunque superata la previsione di cui all'art. 11 co. 1 lett. b) del DL 119/2018, in base alla quale il soggetto passivo avrebbe potuto disporre di un termine di 10 giorni dal momento di effettuazione per l'emissione del documento.

Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche - Semplificazioni

In base a quanto disposto dall'art. 12-novies del DL 34/2019 convertito, ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate, tenendo conto dei dati indicati nel documento, verifica, grazie all'ausilio di procedure automatizzate, la corretta annotazione dell'assolvimento del tributo e integra le fatture che ne sono sprovviste.

Tale procedura si applicherà con riferimento alle fatture elettroniche inviate a partire dall'1.1.2020 mediante il Sistema di Interscambio.

Termini di trasmissione telematica dei corrispettivi

L'art. 12-quinquies co. 1 del DL 34/2019 convertito introduce alcune semplificazioni con riguardo ai termini di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Termini di trasmissione telematica dei corrispettivi

In base alle nuove disposizioni, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'art. 2 co. 1 del D.lgs. 127/2015 è ammessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni, determinato a norma dell'art. 6 del DPR 633/72.

Restano fermi, in ogni caso, il termine giornaliero di memorizzazione dei dati e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Moratoria delle sanzioni per il primo semestre

L'art. 12-*quinquies* co. 1 del DL 34/2019 convertito stabilisce che, per i primi 6 mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, le sanzioni previste dall'art. 2 co. 6 del D.lgs. 127/2015 non si applicano se il soggetto passivo trasmette i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (fermi restando i termini per la liquidazione periodica dell'imposta).

I 6 mesi decorrono:

- dall'1.7.2019, per i soggetti che hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro nel 2018 e che non rientrano nelle ipotesi di esonero di cui al DM 10.5.2019;
- dall'1.1.2020, per la restante parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 e che non rientrano nelle suddette ipotesi di esonero.

Secondo quanto precisato con la successiva circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15, possono beneficiare della moratoria delle sanzioni, nel rispetto di determinate condizioni, anche i soggetti che, al momento dell'entrata in vigore dell'obbligo, non hanno ancora messo in servizio i registratori telematici.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche – Semplificazioni

L'art. 12-*quater* del DL 34/2019 convertito dispone che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 21-*bis* del DL 78/2010 possono trasmettere la comunicazione relativa al quarto trimestre del periodo d'imposta con la dichiarazione IVA annuale, purché quest'ultima sia presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

In assenza di indicazioni specifiche da parte della norma, la nuova modalità di presentazione dovrebbe applicarsi a partire dalla comunicazione relativa al quarto trimestre 2019.

Resta ferma, per i soggetti passivi IVA, la possibilità di trasmettere la suddetta comunicazione, "in via autonoma", entro il mese di febbraio dell'anno successivo al trimestre cui si riferisce.

Cedibilità dei crediti IVA trimestrali

L'art. 12-*sexies* del DL 34/2019 convertito introduce la facoltà, per i soggetti passivi, di cedere i crediti IVA maturati su base trimestrale.

A tal fine, dovranno essere soddisfatti i requisiti per accedere ai rimborsi infrannuali disciplinati dall'art. 38-*bis* del DPR 633/72.

Viene quindi superata la limitazione della cedibilità dei soli crediti emergenti dalla dichiarazione annuale, derivante dalla formulazione letterale dell'art. 5 co. 4-*ter* del DL 70/88.

La nuova disciplina che consente la cedibilità dei crediti IVA trimestrali sarà applicabile a partire dalle richieste di rimborso successive all'1.1.2020.

Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento

L'art. 12-*septies* del DL 34/2019 convertito prevede alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di

intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.

Procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento

Con riguardo alla procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento si prevedono, fra l'altro, le seguenti novità:

- il cessionario o committente avente lo *status* di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
- non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

Registri delle dichiarazioni di intento

Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l'obbligo di:

- numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;
- annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle.

Sanzione per omesso riscontro della presentazione della dichiarazione di intento

Al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta, fermo restando l'obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).

Decorrenza e modalità di attuazione

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 2020 e le relative modalità di attuazione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Fatturazione elettronica nei confronti di San Marino

L'art. 12 del DL 34/2019 convertito stabilisce l'introduzione degli obblighi di esecuzione in forma elettronica degli adempimenti relativi ai rapporti di scambio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

Attualmente la disciplina dei rapporti fiscali tra i due Stati è contenuta nel DM 24.12.93, il quale dovrà essere revisionato da un successivo decreto ministeriale.

Facendo riferimento al DM 24.12.93, dunque, si presume che la nuova disciplina riguardi:

- le cessioni di beni verso San Marino;
- le cessioni di beni verso l'Italia con addebito dell'IVA;
- le cessioni di beni verso l'Italia senza addebito dell'IVA.

Soggetti esonerati

Anche per la disciplina in esame saranno vigenti gli esoneri già previsti per gli obblighi di fatturazione elettronica in ambito nazionale. Saranno, dunque, esonerati:

- i soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014);
- i soggetti che applicano il “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011);
- le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e gli altri enti assimilati, che non hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali più di 65.000,00 euro di proventi nel periodo d’imposta precedente;
- coloro che, per il 2019, sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria.

Modalità operative di trasmissione delle fatture

La nuova disciplina sarà efficace solo successivamente all’emanazione di uno specifico decreto ministeriale, da definire d’intesa con l’Amministrazione di San Marino.

Dovranno, altresì, essere definite, con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, le regole tecniche per eseguire i nuovi obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino.

Detrazione dell’IVA addebitata in eccesso - Applicazione retroattiva

Per effetto della modifica apportata dall’art. 6 co. 3-*bis* del DL 34/2019 convertito all’art. 1 co. 935 della L. 205/2017, viene riconosciuta espressamente l’efficacia retroattiva della disciplina prevista dall’art. 6 co. 6 del D.lgs. 472/97 in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.

Pertanto, anche per le fattispecie anteriori all’1.1.2018 (data di entrata in vigore della L. 205/2017), trova applicazione la regola secondo la quale, nel caso di erroneo addebito del tributo, il cessionario/committente, salvi i casi di frode, mantiene il diritto di detrazione per l’IVA applicata in eccesso dal cedente/prestatore ed è soggetto ad una sanzione compresa fra 250,00 e 10.000,00 euro, in luogo di quella, più gravosa, pari al 90% dell’imposta indebitamente detratta.

La novella legislativa supera alcuni recenti interventi della giurisprudenza di legittimità – successivi alla modifica introdotta dalla L. 205/2017 – che riconoscevano, alle fattispecie anteriori all’entrata in vigore della norma (1.1.2018), in ossequio alla regola del *favor rei*, solo l’applicazione della sanzione in misura fissa, escludendo, invece, il diritto alla detrazione dell’IVA addebitata in misura maggiore del dovuto (si vedano Cass. 3.10.2018 n. 24001 e Cass. 24.5.2019 n. 14179).

Tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici

L’art. 12-*octies* del DL 34/2019 convertito modifica l’art. 7 co. 4-*quater* del DL 357/94, stabilendo che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di riferimento), purché, in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro medesimo:

- risulti aggiornato sui sistemi elettronici;
- venga stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

La disposizione è in vigore dal 30.6.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019) ed estende a tutti i registri contabili la semplificazione già riconosciuta limitatamente ai registri IVA.

Soppressione sanzioni per mancata comunicazione della proroga o risoluzione delle locazioni con cedolare secca

Con l'art. 3-*bis* del DL 34/2019 convertito viene soppresso l'ultimo periodo dell'art. 3 co. 3 del D.lgs. 23/2011, abrogando la sanzione di 50,00 o 100,00 euro per la tardiva o mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca.

Proroga o risoluzione del contratto di locazione

In linea di principio, la proroga e la risoluzione del contratto di locazione vanno comunicate all'Agenzia delle Entrate presentando il modello RLI entro 30 giorni dalla proroga o dalla risoluzione, a prescindere dalla cedolare secca (art. 17 del DPR 131/86). Però, in presenza di opzione per l'imposta sostitutiva, tali adempimenti non comportano l'applicazione delle imposte di registro o di bollo, in quanto esse risultano sostituite dalla cedolare.

Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione della proroga e della risoluzione, per i contratti di locazione con cedolare secca, era stato espressamente sanzionato dall'ultimo periodo dell'art. 3 co. 3 del D.lgs. 23/2011, a norma del quale: *“in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”*.

Le suddette sanzioni per la mancata comunicazione della proroga e della risoluzione sono ora state abrogate.

Mancata comunicazione della proroga

Resta in vigore la previsione del precedente periodo dell'art. 3 co. 3 del D.lgs. 23/2011, secondo cui la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, purché il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

Ne deriva che, ad oggi, la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca non determina più conseguenze, posto che:

- l'opzione per il regime sostitutivo resta valida ed operativa per la durata della proroga, purché il contribuente tenga un comportamento “coerente” (e ciò non configura una novità);
- non trovano più applicazione le sanzioni di 50,00 o 100,00 euro per la mancata comunicazione.

Il legislatore intendeva, in questo modo, sopprimere lo stesso obbligo di comunicazione della proroga, come si legge nel Dossier del Servizio Studi del Senato 123/5 e come suggerisce la rubrica dell'art. 3-*bis* del DL 34/2019 convertito (*“Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca...”*);

tuttavia, dal punto di vista della tecnica normativa, sono state soppresse solo le sanzioni per il mancato adempimento e non l'obbligo stesso.

Mancata comunicazione della risoluzione

Con riferimento alla mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, va rilevato che, sebbene (a seguito della nuova norma) non risulti più sanzionata, la comunicazione potrebbe risultare utile al fine di comunicare all'Agenzia delle Entrate la conclusione del contratto di locazione agli effetti delle imposte sui redditi.

Decorrenza

L'abrogazione delle sanzioni per la mancata comunicazione della proroga e della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca dovrebbero applicarsi retroattivamente, in applicazione del principio del *favor rei*.

Novità in materia di locazioni brevi e attività ricettive

Con l'art. 13-*quater* del DL 34/2019 convertito vengono previste alcune novità in tema di locazioni brevi (art. 4 del DL 50/2017) e attività ricettive.

Responsabilità solidale locazioni brevi

La responsabilità solidale per l'effettuazione e il versamento delle ritenute sui canoni di locazione breve (e contratti assimilati) viene estesa anche in capo ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che appartengono allo stesso gruppo degli intermediari, non residenti (riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia), che non abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia.

Comunicazione alla Questura

Viene previsto che i dati risultanti dalle comunicazioni alle Questure di cui all'art. 109 co. 3 del TUPS (Testo unico di pubblica sicurezza), aventi ad oggetto le generalità delle persone ospitate nelle strutture ricettive, siano forniti all'Agenzia delle Entrate.

La nuova norma prevede che i dati risultanti dalle comunicazioni di cui sopra siano forniti dal Ministero dell'Interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle Entrate che li rende disponibili, anche ai fini del monitoraggio, ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno.

Tali dati potranno essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate, unitamente a quelli relativi alle locazioni brevi trasmessi dagli intermediari immobiliari e dai gestori di portali telematici ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017, "*ai fini dell'analisi del rischio relativo alla correttezza degli adempimenti fiscali*".

Un successivo decreto dovrà definire criteri, termini e modalità di attuazione della disposizione in commento.

Banca dati delle locazioni brevi e attività ricettive

Al fine di "*migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali*", viene istituita, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un'apposita banca dati:

- delle strutture ricettive presenti sul territorio nazionale;
- degli immobili destinati alle locazioni brevi (di cui all'art. 4 del DL 50/2017) presenti sul territorio nazionale.

Viene demandato ad un decreto attuativo il compito di stabilire:

- le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;
- le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito Internet istituzionale del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Codice identificativo

Tutte le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi saranno identificati da un codice alfanumerico, detto “codice identificativo”, il quale dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione relativa all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.

I titolari delle strutture ricettive nonché gli intermediari immobiliari (definiti, coerentemente con la normativa in tema di locazioni brevi, come “*i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare*”) sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti:

- all’offerta;
- alla promozione dell’immobile.

L’inosservanza dell’obbligo sopra illustrato è sanzionata con una sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

Con successivi decreti del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, saranno definiti:

- i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva, nonché della sua ubicazione nel territorio nazionale;

le modalità applicative per l’accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Regime del conferimento di partecipazioni a “realizzo controllato” –Modifiche

L’art. 11-*bis* del DL 34/2019 convertito amplia l’ambito di applicazione dei conferimenti di partecipazioni che possono beneficiare del regime del c.d. “realizzo controllato” ai sensi dell’art. 177 co. 2 del TUIR.

In particolare, sarà possibile adottare il regime del “realizzo controllato” anche in caso di conferimento di partecipazioni non di controllo.

Conferimento di partecipazioni a “realizzo controllato”

Secondo quanto previsto dall'art. 177 co. 2 del TUIR, le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Ai fini della determinazione della plusvalenza del conferente, quindi, rileva l'iscrizione in contabilità delle partecipazioni ricevute dalla società conferitaria.

Conferimento di partecipazioni “qualificate”

Con il nuovo co. 2-*bis* dell'art. 177 del TUIR, quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'art. 2359 n. 1 c.c., né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, può comunque applicare il regime del realizzo controllato ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Partecipazioni possedute in società holding

Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (c.d. “*holding*”), le percentuali di diritto di voto e di partecipazione al capitale si devono riferire a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR.

Sempre il nuovo co. 2-*bis* dell'art. 177 del TUIR prevede che, relativamente al conferente, la percentuale di diritti di voto e di partecipazione al capitale si calcola tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Participation exemption

Viene prevista una disciplina specifica per l'applicazione della *participation exemption* in caso di conferimento di partecipazioni “qualificate” attraverso il regime del realizzo controllato.

Per beneficiare dell'esenzione del 95% sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni, si stabilisce che il periodo di possesso (art. 87 co. 1 lett. a) del TUIR), ordinariamente pari a 12 mesi, debba essere esteso fino al sessantesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni.

Bonus aggregazioni

Con l'art. 11 del DL 34/2019 convertito viene prevista la reintroduzione del c.d. “*bonus aggregazioni*”, con riferimento alle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate dall'1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2022.

L'agevolazione consente il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori contabili (nel limite di 5 milioni di euro) emergenti in capo ai soggetti risultanti da tali operazioni straordinarie.

Credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali

L'art. 49 del DL 34/2019 convertito prevede il riconoscimento, per il 2019, di un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali, che si svolgono in Italia e all'estero.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è pari al 30% delle spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino all'esaurimento dell'importo massimo disponibile;
- nel rispetto del regime “*de minimis*”.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

Credito d'imposta per imballaggi

Con l'art. 26-*bis* del DL 34/2019 convertito vengono introdotte alcune misure per incentivare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.

Abbuono

L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.

L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto.

Credito d'imposta

All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui sopra, ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo, è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino all'importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso

Con l'art. 26-*ter* del DL 34/2019 convertito vengono introdotte alcune misure di favore per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.

Contributo

Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

- semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
- *compost* di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Imprese e lavoratori autonomi

Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano i suddetti beni e li impiegano nell'esercizio dell'attività economica o professionale, il suddetto contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta:

- fino ad un importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Altri soggetti

Ai soggetti che acquistano i suddetti beni non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo spetta:

- fino a un importo massimo annuale di 5.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

Disposizioni in materia di ravvedimento operoso parziale

Con l'art. 4-*decies* del DL 34/2019 convertito è stato introdotto l'art. 13-*bis* del DLgs. 472/97 rubricato "Ravvedimento parziale".

La nuova norma disciplina tre diverse fattispecie:

- con una norma interpretativa, ha previsto che il ravvedimento operoso si perfezioni anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento;
- se il contribuente versa l'imposta dovuta in ritardo, il ravvedimento si perfezionerà con il successivo versamento della sanzione e degli interessi; al riguardo per determinare la sanzione occorre fare riferimento al momento in cui si è avuto l'integrale versamento, mentre gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo;
- in caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può ravvedere i singoli versamenti, con le riduzioni di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, oppure ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui viene regolarizzata.

Ambito di applicazione

La nuova disciplina si applica solo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

“Saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi – Riapertura

Con gli artt. 16-*bis* co. 2 e 16-*quinquies* co. 1 del DL 34/2019 convertito viene modificata la disciplina del c.d. “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi dei contribuenti in difficoltà economica, disciplinato dall’art. 1 co. 184 - 199 della L. 145/2018.

Riapertura del termine di presentazione della domanda

Viene prorogato, dal 30.4.2019 al 31.7.2019, il termine di presentazione della domanda per aderire al c.d. “saldo e stralcio”:

- dei ruoli relativi ad omessi versamenti di imposte e contributi dichiarati, in relazione ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017;
- da parte delle persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro.

Entro il 31.7.2019 il contribuente può anche integrare la precedente dichiarazione.

Contributi previdenziali

La definizione riguarda i contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti con accertamento.

Sono dunque fuori gli omessi versamenti dei contributi per lavoro dipendente. Rientrano invece i contributi INPS spettanti alla Gestione Artigiani e Commercianti e alla Gestione separata *ex* L. 335/95. Deve sempre trattarsi di contributi dichiarati ma non versati, restando fuori l’evasione contributiva.

Contributi alle Casse di previdenza professionali

I ruoli relativi ai contributi previdenziali spettanti alle Casse di previdenza professionale rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata a condizione che la Cassa, con apposita delibera da adottare e comunicare all’Agente della riscossione entro il 16.9.2019, dichiari di volersene avvalere.

Stralcio del debito a titolo di capitale

Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare fino a 20.000,00 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni, interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (art. 27 co. 1 del D.lgs. 46/99), corrispondendo:

- il 16% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è fino a 8.500,00 euro;
- il 20% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 8.500,00 e fino a 12.500,00 euro;
- il 35% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 12.500,00 e fino a 20.000,00 euro.

Gli “altri interessi” a cui si fa riferimento sono, tipicamente, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo indicati nella cartella di pagamento, disciplinati dall’art. 20 del DPR 602/73.

Bisogna pagare l’aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.

Versamenti

L’importo dovuto si paga in 2 anni con interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo, a decorrere dall’1.12.2019.

Le rate sono pari al 35% con scadenza il 30.11.2019, al 20% con scadenza il 31.3.2020 e al 15% con scadenza il 31.7.2020, il 31.3.2021 e il 31.7.2021.

Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30.11.2019.

In caso di mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento si verifica la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora.

Un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.

Versamenti con il modello F24 - Estensione e semplificazioni

Con l'art. 4-*quater* del DL 34/2019 convertito vengono previste:

- l'estensione dei versamenti da effettuare con il modello F24;
- alcune semplificazioni in relazione ai versamenti da effettuare con il modello F24.

Estensione dell'utilizzo del modello F24

Viene stabilito che la disciplina del versamento unitario e della compensazione, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97, si applichi anche alle:

- tasse sulle concessioni governative;
- tasse scolastiche.

La suddetta estensione si applica a decorrere dall'1.1.2020.

Versamento dell'addizionale comunale IRPEF

Viene stabilito che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i Comuni di riferimento, e non più in relazione ad ogni singolo Comune (identificato con il relativo codice catastale).

Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno stabiliti:

- le modalità attuative della nuova disciplina e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle Entrate in favore dei Comuni, dei versamenti a titolo di addizionale comunale all'IRPEF effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali;
- il termine a decorrere dal quale saranno applicate le nuove modalità di versamento.

Versamento dell'IRAP da parte delle Amministrazioni statali ed enti pubblici

Viene stabilito che il versamento dell'IRAP dovuta dalle Amministrazioni statali e dagli enti pubblici, in alternativa alle operazioni di giroconto, non avviene più tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ma mediante il sistema del versamento unitario di cui agli artt. 17 ss. del DLgs. 241/97, limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento "F24 Enti pubblici".

Controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi – Semplificazioni

Con l'art. 4-*bis* co. 1 del DL 34/2019 convertito viene modificato l'art. 36-*ter* del DPR 600/73, stabilendo che, nell'ambito del controllo formale delle dichiarazioni, gli Uffici non chiedono ai contribuenti

documenti relativi ad informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Limitazioni

La preclusione non opera ove la richiesta riguarda:

- la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria;
- informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria, ma non conformi ai dati dichiarati dal contribuente.

Al di fuori di questi due casi, le richieste di documenti sono da considerarsi inefficaci.

Obbligo di invito al contraddittorio

Con l'art. 4-*octies* del DL 34/2019 convertito viene introdotto l'obbligo di contraddittorio preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.

Contenuto

Gli Uffici, prima di emettere un avviso di accertamento, devono notificare un invito a comparire ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 218/97, al fine di instaurare la procedura di accertamento con adesione.

Esclusioni

Tale obbligo non opera in caso di:

- particolare urgenza, specificamente motivata, ovvero fondato pericolo per la riscossione;
- consegna del processo verbale di constatazione da parte degli organi di controllo;
- altre ipotesi di contraddittorio preventivo già previsto dalla legge;
- accertamenti "parziali" *ex art. 41-bis* del DPR 600/73 e avvisi di rettifica parziale *ex art. 54* co. 3 e 4 del DPR 633/72.

Conseguenze

In caso di mancata adesione, l'ufficio dovrà specificatamente motivare l'avviso di accertamento in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

Il mancato avvio della procedura in contraddittorio con il contribuente prima dell'emissione dell'avviso, determinerà la nullità di quest'ultimo solo se, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere nel corso della procedura (c.d. "prova di resistenza").

In caso di mancata adesione a seguito dell'invito al contraddittorio, al contribuente sarà preclusa la possibilità di presentare istanza di adesione successivamente alla notifica dell'atto.

Proroga dei termini

La norma prevede che se fra la data di comparizione per il contraddittorio e la decadenza del potere di accertamento intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza è automaticamente prorogato di 120 giorni.

Decorrenza

La nuova disciplina sarà applicabile per gli avvisi di accertamento emessi dall'1.7.2020.

Conoscenza degli atti e semplificazioni

Con l'art. 4-*septies* del DL 34/2019 convertito viene modificato l'art. 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente.

Conoscenza degli atti

Viene previsto a carico dell'Amministrazione finanziaria l'impegno di assumere le iniziative necessarie affinché il contribuente abbia a disposizione gli strumenti utili ad assolvere gli adempimenti che gli sono richiesti, almeno 60 giorni prima del termine concesso al contribuente per gli adempimenti medesimi.

L'elemento innovativo riguarda il termine, in quanto nella precedente formulazione la norma prescriveva l'assolvimento di tali compiti "in tempi utili".

Conoscibilità degli atti

Viene previsto che i modelli e le istruzioni debbano essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. Inoltre, l'Amministrazione finanziaria deve assicurare che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli possibile.

Interventi antisismici e di riqualificazione energetica - Sconto sul corrispettivo

Per effetto dell'art. 10 co. 1 - 3 del DL 34/2019 convertito, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni d'imposta spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

L'esercizio dell'opzione deve essere effettuata d'intesa con il fornitore.

In particolare, lo sconto:

- può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 e gli interventi antisismici di cui all'art. 16 del DL 63/2013;
- è di importo pari all'ammontare della detrazione d'imposta spettante;
- è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Al fornitore l'ammontare dello sconto riconosciuto sarà rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, mediante il modello F24.

Ulteriore cessione da parte del fornitore

Il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere a sua volta il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi (questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito).

Il credito non può essere ceduto a istituti di credito e intermediari finanziari.

Provvedimento attuativo

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico - Cessione della detrazione

Per effetto dell'art. 10 co. 3-ter del DL 34/2019 convertito, i soggetti beneficiari della detrazione IRPEF spettante per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici ai sensi della lett. h) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR, possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

Entrata in vigore

La disposizione è entrata in vigore il 30.6.2019.

Ulteriore cessione da parte del fornitore

Il fornitore dell'intervento può cedere il credito ai propri fornitori di beni e servizi. Questi ultimi, non possono cedere ulteriormente il credito.

In ogni caso, rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Ecobonus per l'acquisto e la rottamazione di moto

Per effetto dell'art. 10-bis del DL 34/2019 convertito, gli incentivi per i veicoli elettrici ed ibridi introdotti dalla L. 145/2018 sono estesi a tutte le moto e ai ciclomotori (anche oltre 11 kw di potenza), nonché alle microcar.

In particolare, il contributo pari al 30% del prezzo di acquisto (fino ad un massimo di 3.000,00 euro) è previsto per coloro che, nel 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e contestualmente ne rottamano uno di categoria euro 0, 1, 2 o 3.

Rientro di ricercatori e docenti - Modifiche al regime fiscale

Con riferimento alle agevolazioni per ricercatori e docenti di cui all'art. 44 del DL 78/2010, per effetto dell'art. 5 co. 4 - 5 del DL 34/2019 convertito, in relazione ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020, viene previsto:

- l'incremento da 4 a 6 anni della durata del regime fiscale di favore;
- il prolungamento della durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni o a carico e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Docenti e ricercatori non iscritti all'AIRE

Possono accedere a tali benefici fiscali anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia dall'1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Regime di imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera – Modifiche

L'art. 5-bis del DL 34/2019 convertito modifica il regime di cui all'art. 24-ter del TUIR, il quale prevede,

per i titolari di pensione estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno d'Italia, la possibilità di assoggettare i redditi prodotti all'estero ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle relative addizionali) del 7%.

In sintesi, le modifiche sono volte a:

- eliminare i “redditi percepiti da fonte estera” dai redditi agevolati;
- aumentare da 5 a 9 anni la durata dell'opzione;
- prevedere, a determinate condizioni, la validità dell'opzione anche in caso di versamento tardivo dell'imposta sostitutiva.

Cause di cessazione e decadenza dell'opzione

Ai sensi del nuovo co. 7 dell'art. 24-ter del TUIR, l'opzione è revocabile fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.

Gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti.

Gli effetti dell'opzione cessano, altresì, in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nel termine previsti, salvo che – e questa rappresenta la novità – il versamento venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce (resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all'art. 13 co. 1 del D.lgs. 471/97 e degli interessi).

Preclusione all'esercizio di una nuova opzione

La revoca dell'opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

Disposizioni attuative

Si demanda ad un nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di attuazione del regime agevolativo.

Esenzione TASI per gli immobili merce

L'art. 7-bis del DL 34/2019 convertito stabilisce che, dall'1.1.2022, sono esenti dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Società agricole - Agevolazioni IMU

Per effetto dell'art. 16-ter del DL 34/2019 convertito, le agevolazioni riconosciute ai fini dell'IMU ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti alla previdenza agricola, alle condizioni previste dal co. 2 dell'art. 13 del DL 201/2011, si applicano anche alle società agricole di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004. In pratica, le agevolazioni IMU si estendono alle società agricole di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, aventi le caratteristiche di IAP ai sensi del suddetto co. 3.

La disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 212/2000 e, quindi, esplica i suoi effetti retroattivamente dall'1.1.2012 (data di entrata in vigore della disciplina dell'IMU).

Valorizzazione edilizia - Agevolazioni ai fini delle imposte indirette

Con l'art. 7 del DL 34/2019 convertito viene prevista un'agevolazione con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, al fine di promuovere le operazioni di demolizione e ricostruzione immobiliare.

Agevolazione per i trasferimenti di interi fabbricati da demolire e ricostruire

Fino al 31.12.2021, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200,00 euro ciascuna, per un totale di 600,00 euro), per i trasferimenti, anche esenti da IVA di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare alle specifiche condizioni indicate dalla norma.

Ambito oggettivo

La norma trova applicazione con riferimento ai trasferimenti (anche in permuta):

- di interi fabbricati (abitativi o strumentali);
- operati dall'1.5.2019 al 31.12.2021.

Ambito soggettivo

L'agevolazione si applica ai soli trasferimenti a favore di “*imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare*”.

In sede di conversione del DL 34/2019 è stato precisato che l'agevolazione si applica anche alle cessioni esenti da IVA. Tale elemento, unito al dato letterale, induce a ritenere che il regime agevolato non sia riservato alle cessioni operate da soggetti privati, ma sul punto si attendono chiarimenti ufficiali.

Condizioni per l'applicazione dell'agevolazione

Il regime agevolato trova applicazione a condizione che:

- nei 10 anni successivi all'acquisto;
- le imprese acquirenti provvedano alla:
 - demolizione, ricostruzione e successiva alienazione degli stessi immobili, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, anche se suddivisi in più unità immobiliari purché l'alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;
 - oppure all'effettuazione degli interventi edilizi previsti dall'art. 3 co. 1 lett. b), c) e d) del DPR 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) e provvedano alla successiva alienazione degli stessi immobili, anche se suddivisi in più unità immobiliari purché l'alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato;
- la ricostruzione/ristrutturazione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B.

Regime agevolato per le imposte d'atto

In presenza delle condizioni individuate dalla norma, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono

dovute in misura fissa di 200,00 euro ciascuna, per un totale di 600,00 euro.

La norma configura un importante vantaggio fiscale con riferimento alle cessioni immobiliari operate da soggetti privati a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione, le quali scontano ordinariamente:

- l'imposta di registro del 9%, con il minimo di 1.000,00 euro;
- l'imposta ipotecaria di 50,00 euro;
- l'imposta catastale di 50,00 euro.

Ma la norma configura un vantaggio fiscale anche per alcune cessioni di immobili operate da soggetti IVA a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione. Infatti, in base alle regole ordinarie, le cessioni, operate da soggetti IVA:

- di fabbricati abitativi, se imponibili ad IVA scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (in questo caso, dunque, la nuova norma non comporta alcun beneficio);
- di fabbricati abitativi, se esenti da IVA, scontano l'imposta di registro proporzionale (9% per l'acquirente impresa di costruzione o ristrutturazione, non potendosi applicare le agevolazioni "prima casa") e le imposte ipotecaria e catastale di 50,00 euro ciascuna (in questo caso, la nuova norma comporterebbe un rilevante risparmio di imposta per l'imposta di registro);
- di fabbricati strumentali, sia esenti che imponibili ad IVA, scontano l'imposta di registro fissa e le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente del 3% e 1% (anche in questo caso, dunque, la nuova norma risulterebbe molto vantaggiosa per il contribuente, consentendogli di risparmiare il 4% di imposte ipotecarie e catastali).

Decadenza

Ove non siano soddisfatte le condizioni sopra individuate, sono dovuti:

- le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria;
- una sanzione del 30% delle stesse imposte;
- gli interessi di mora dalla data dell'acquisto del fabbricato.

Il riferimento, tra le condizioni agevolative, alle diverse fasi di "demolizione, ricostruzione e alienazione" ovvero alle fasi di "ristrutturazione e alienazione" degli immobili, sembra implicare che debbano intervenire tutte le fasi per evitare la decadenza, ma è stato precisato, in sede di conversione, che non si realizza la decadenza se gli immobili ricostruiti o ristrutturati vengono alienati frazionatamente, purché, entro il decennio, l'alienazione concerna il 75% del volume del nuovo fabbricato.

Imprese di assicurazione

In sede di conversione è stato chiarito che resta ferma, per i fabbricati ai quali si applica il sopra descritto regime agevolato, la previsione delle imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni e le annotazioni conseguenti all'apposizione di un vincolo sugli immobili delle imprese di assicurazione, in seno alle procedure di crisi aziendale, come previsto dall'art. 333 del D.lgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private).

Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali

L'art. 13-*ter* del DL 34/2019 convertito ridefinisce le modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali con la possibilità, fra l'altro, di utilizzare strumenti tracciabili ed elettronici come carte di debito, di credito o prepagate.

Lotteria degli scontrini – Modifiche

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, l'art. 12-*quinqüies* co. 2 del DL 34/2019 convertito stabilisce che, nell'ambito della c.d. "lotteria degli scontrini", che verrà avviata a partire dall'1.1.2020, la probabilità di vincita dei premi in caso di acquisti effettuati mediante carta di debito o di credito è aumentata del 100% rispetto all'ipotesi in cui gli acquisti siano effettuati mediante contante.

In precedenza, era previsto che le probabilità di vincita fossero aumentate soltanto del 20%.

Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici

L'art. 13-*bis* del DL 34/2019 convertito reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici da parte:

- degli esercizi pubblici;
- degli esercizi di intrattenimento pubblico;
- degli esercizi ricettivi;
- dei rifugi alpini.

Rilascio di licenze subordinato al pagamento dei tributi locali

L'art. 15-*ter* del DL 34/2019 convertito stabilisce che gli enti locali possono subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali, da parte dei soggetti richiedenti, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, la ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive.

3 ALTRE NOVITÀ

Informativa sulle erogazioni pubbliche -Nuova disciplina

Con l'art. 35 del DL 34/2019 convertito viene modificata in modo sostanziale la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla L. 124/2017.

Ambito soggettivo di applicazione

La disciplina in esame si applica alle:

- associazioni di protezione ambientale;
- associazioni dei consumatori;
- altre associazioni, ONLUS e fondazioni;
- cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri;

- imprese.

Le prime tre tipologie di soggetti elencati e le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri devono adempiere all'obbligo di informativa mediante pubblicazione sul proprio sito Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno.

Le imprese soggette a registrazione presso il Registro delle imprese devono adempiere all'obbligo informativo nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all'obbligo mediante pubblicazione su propri siti Internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

Ambito oggettivo di applicazione

Gli obblighi di informativa riguardano “*sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria*”.

Il beneficio economico ricevuto è oggetto di informativa, quindi, indipendentemente dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura. Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (come le agevolazioni fiscali o i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta o una retribuzione per un incarico ricevuto.

Modalità di rendicontazione

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi “*effettivamente erogati*” e, quindi, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa.

Provenienza delle erogazioni

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati, nell'esercizio finanziario precedente, dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti ad esse assimilati.

Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, non devono essere rispettati gli obblighi di trasparenza, a condizione che l'esistenza degli aiuti venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure sul sito Internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Limite di valore che esclude gli obblighi di pubblicazione

L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Decorrenza

Gli obblighi informativi si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2018.

L'obbligo informativo deve essere adempiuto, quindi, per la prima volta:

- per le imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018;
- per i soggetti tenuti alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali, entro il 30.6.2019.

Regime sanzionatorio

A partire dall'1.1.2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri

Le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri sono tenute a pubblicare (oltre alle informazioni sulle erogazioni pubbliche sopra riportate), trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali, l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Riduzione dei premi INAIL

Con l'art. 3-*sexies* del DL 34/2019 convertito viene messo a regime, a partire dall'anno 2023, il meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione INAIL, inizialmente previsto dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) per il triennio 2019 - 2021; tale meccanismo non trova, invece, applicazione per l'anno 2022.

Nuova Sabatini – Modifiche

L'art. 20 del DL 34/2019 convertito modifica l'agevolazione di cui all'art. 2 del DL 69/2013 (c.d. "Nuova Sabatini"). In particolare:

- sono ammessi tra i soggetti abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 co. 1 del D.lgs. 385/93, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese;
- il tetto massimo del finanziamento ammesso al contributo viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro; per i finanziamenti fino a 100.000,00 euro, l'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione;
- l'erogazione del contributo è prevista sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento.

Incentivi alla capitalizzazione

Con l'art. 21 del DL 34/2019 convertito viene stabilito che i contributi previsti dalla "Nuova Sabatini" siano riconosciuti, in misura più elevata rispetto allo *standard*, in favore delle micro, piccole e medie imprese:

- costituite in forma societaria;

- impegnate in processi di capitalizzazione;
- che intendono realizzare un programma di investimento.

Nuove imprese a tasso zero – Modifiche

L'art. 29 co. 1 e 2 del DL 34/2019 convertito modifica l'agevolazione di cui al Titolo I, Capo 0I, del D.lgs. 21.4.2000 n. 185 (c.d. "Nuove imprese a tasso zero"), volta a sostenere la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione in esame le imprese:

- costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione (prima della modifica apportata dall'art. 29 co. 1 del DL 34/2019 era previsto un periodo di non più di 12 mesi);
- di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento della Commissione europea 6.8.2008 n. 800;
- costituite in forma societaria;
- in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Ambito oggettivo di applicazione

L'agevolazione si sostanzia nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, a fronte di una durata massima e di un importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.

Al riguardo, l'art. 29 co. 1 del DL 34/2019 convertito:

- aumenta da 8 a 10 anni la durata del mutuo agevolato;
- dispone l'aumento al 90% del totale della percentuale di copertura delle spese ammissibili, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi;
- innalza a 3 milioni di euro l'importo massimo delle spese ammissibili, per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi.

Cumulo con altre agevolazioni

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche *de minimis*, nei limiti previsti dalla disciplina europea.

Digital transformation

Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, l'art. 29 co. 5 - 8 del DL 34/2019 convertito prevede la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili.

Soggetti beneficiari

Per l'accesso alle agevolazioni le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di

agevolazione, le seguenti caratteristiche:

- essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;
- operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019 - 2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili;
- avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000,00 euro;
- aver approvato e depositato almeno due bilanci;
- non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Tali soggetti, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

Ambito oggettivo di applicazione

Le agevolazioni sono volte a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale:

- diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al *software*, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di *e-commerce*, sistemi di pagamento mobile e via Internet, *fintech*, sistemi elettronici per lo scambio di dati, geolocalizzazione, tecnologie per l'*in-store customer experience*, *system integration* applicata all'automazione dei processi, *blockchain*, intelligenza artificiale, *Internet of things*;
- con importo di spesa almeno pari a 50.000,00 euro.

Misure per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

Con l'art. 49-*bis* del DL 34/2019 convertito, al fine di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, si riconosce, a decorrere dal 2021, un incentivo per le imprese che:

- dispongono erogazioni liberali non inferiori a 10.000,00 euro per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale;
- assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche.

L'incentivo in questione:

- consiste in una riduzione del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL;

è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi dall'assunzione.

Smart&start Italia

L'art. 29 co. 3 e 4 del DL 34/2019 convertito dispone la revisione della disciplina attuativa relativa:

- agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della L. 15.5.89 n. 181 (recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia);

all'intervento in favore delle *start up* innovative di cui al DM 24.9.2014.

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO FERRARI & GENONI